15

Comune di Brenzone sul Garda

Provincia di Verona

ALLEGATO A)

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A CASTELLETTO . CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' MERCATALE .

L'attività del mercato settimanale del martedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti :

- 1. La verifica delle presenze/assenze degli operatori verrà effettuata dal personale addetto a puro titolo conoscitivo e non è richiesta la comunicazione scritta e giustificazione dell'assenza .
- 2. Dovrà essere assicurato in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;
- 3. gli operatori del mercato dovranno garantire la chiusura del passaggio tra un banco e l'altro;
- 4. Gli spuntisti saranno ammessi al mercato solo se ci sono le condizioni di sicurezza e vengono garantite tutte le misure di contenimento previste;
- 5. i titolari dei posteggi posti sul lato est di Piazza Ex Giardini potranno essere spostati sul lato Ovest o in posti liberi in modo da garantire un ampio passaggio e non creare possibili zone di assembramento, seguendo le indicazioni della Polizia Locale.
- 6. È fatto obbligo l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 7. dovrà essere predisposta opportuna informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa;
- 8. è fatto obbligo per i titolari di posteggio di provvedere con la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio di operazioni di mercato;
- 9. è fatto obbligo per gli operatori addetti alla vendita l'utilizzo delle mascherine, mentre l'utilizzo dei guanti può essere sostituita da una frequente igienizzazione delle mani ;
- 10. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, anche toccandola;
- 11. è consentita la vendita esclusivamente lungo lo sviluppo lineare del fronte dei banchi, contingentando il numero di avventori; è vietata la vendita sui lati del banco;
- 12. è vietata la vendita con modalità tipo *self-service*, in particolar modo per i banchi del settore alimentare ;
- 13. è vietata la vendita di beni usati;
- 14. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione degli assembramenti, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale o se presenti ulteriori addetti al controllo con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.
- 15. Oltre alle sanzioni previste da normativa sovraordinata a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto alle prescrizioni del presente piano, qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni del piano, è ordinata la sospensione immediata dell'attività del singolo banco con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte della Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene .